

attuazione della legge n. 42 sul federalismo fiscale, e per il completamento del definitivo passaggio dei beni demaniali.

(2-00701) « Schirru, Calvisi, Pes, Marrocu, Melis, Fadda, Arturo Mario Luigi Parisi, Bellanova, Bucchino, Servodio, Farinone, Gneccchi, Causi, Nannicini, Murer, Tempestini, Antonino Russo, Cardinale, Siragusa, Strizzolo ».

Interrogazione a risposta scritta:

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sono sempre più numerosi i casi di suicidio fra gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile che si verificano durante e fuori dall'orario di servizio, compiuti con l'arma di ordinanza —:

quanti siano stati i casi rilevati negli ultimi dieci anni, quali le modalità e come vengano classificati dai comandi competenti per territorio; quali siano state le successive azioni poste in essere nei confronti dei familiari del personale interessato;

quanti siano stati i casi di tentato suicidio, quali le motivazioni e quali le successive azioni poste in essere nei confronti del personale interessato o dei loro familiari. (4-07092)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

MEREU. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il personale dell'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato

presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito del ridimensionamento dell'apparato produttivo messo in atto prima dall'ETI Spa e successivamente dalla BAT (British American Tabacco), è stato ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

quando si parla di « ruolo 1/g », è opportuno specificare che, anche se vi sono circa 500 lavoratori che dallo stesso ruolo sono stati distaccati nelle agenzie fiscali, esistono circa 1.500 dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze che pur amministrati e pagati dal Dipartimento politiche fiscali, prestano servizio, in posizione di comando, nelle più disparate amministrazioni pubbliche;

la condizione in cui versa il personale proveniente dall'ex amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è secondo gli interroganti assurda e paradossale in quanto esso si trova in una posizione di assoluta incertezza normativa ed economica e di evidente disparità di trattamento e di opportunità rispetto a tutti gli altri dipendenti del settore pubblico e ai loro stessi colleghi di ufficio;

a tali lavoratori, infatti, viene negata ogni possibilità di avanzamento di carriera, prevista dalla legge quadro sul pubblico impiego e dai contratti collettivi dei comparti aziende e ministeri, e non è loro riconosciuto il diritto a partecipare non solo alle progressioni orizzontali e/o verticali negli enti che li utilizzano ma neanche a quelle del Ministero dell'economia e delle finanze;

a tutto ciò si aggiunge che ci sono dipendenti che ancora non si vedono riconosciute indennità accessorie elementari (buoni pasto, e altro);

la legge Finanziaria per il 2007 ha espressamente previsto la possibilità, per i dipendenti del ruolo 1/G, di richiedere il trasferimento, anche in posizione di soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di servizio con l'eventuale inquadramento nella qualifica corrispondente alla reale professionalità;

il comma 563 dell'articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ha, infatti, stabilito che i lavoratori dell'ex Monopoli di Stato che ne facciano esplicita richiesta vengono assegnati « anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali »;

è nata una notevole difficoltà nell'interpretazione di tale disposizione e, al momento, nonostante vari incontri tra organizzazioni sindacali e dirigenti del dipartimento fiscale, non si è arrivati a nessun esito per la corretta applicazione della norma succitata;

i numerosi impegni presi dai dirigenti del dipartimento fiscale per una rapida conclusione della trattativa non sembrano aver sortito alcun effetto e la questione della stabilizzazione nei ruoli delle varie amministrazioni resta ancora senza soluzione —:

quali urgenti ed incisive misure il Governo intenda adottare per risolvere, nel più breve tempo possibile, la situazione critica sopra esposta, mettendo fine ad anni di quello che all'interrogante appare un vero e proprio « sfruttamento » dei lavoratori interessati. (3-01055)

Interrogazioni a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale crisi finanziaria globale, di dimensioni storiche, sta provocando danni non solo alle economie dei Paesi avanzati, ma soprattutto anche alle fragili economie dei Paesi in via di sviluppo;

secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), a seguito della crisi finanziaria, nell'ultimo anno milioni di donne e uomini hanno perso il lavoro, con un incremento di disoccupati di circa 34 milioni dal 2007 e la situazione sta peggiorando stante la recessione economica globale che colpisce quasi tutte le parti del mondo;

secondo dati FAO a causa della suddetta crisi finanziaria, cento milioni di persone in più oggi soffrono la fame e sono spinte sull'orlo della povertà e certo non saranno raggiunti gli obiettivi che la stessa FAO si era prefissi;

tra le ragioni della crisi finanziaria vi è il comportamento irresponsabile di una parte degli attori del sistema finanziario internazionale, che hanno tratto indebito vantaggio dall'assenza di regolamentazione delle transazioni finanziarie scatenando la crisi finanziaria o comunque avendone gravi responsabilità;

secondo i dati dell'OCSE i governi dei paesi industrializzati hanno destinato 11.400 miliardi di dollari al salvataggio delle banche, ma le risorse per arginare i danni sociali ed economici della crisi sono del tutto insufficienti;

nel settembre del 2009, il Comunicato Finale dei Leader del G20 di Pittsburgh ha incaricato il Fondo Monetario Internazionale di stilare entro giugno 2010 un rapporto che individui delle opzioni sui modi in cui « il settore finanziario possa dare un

contributo giusto e sostanziale per coprire i costi associati agli interventi governativi tesi a riparare il sistema bancario» (comunicato finale del G20 di Pittsburgh – paragrafo 16);

la tassa sui servizi finanziari è stata menzionata dalla *Commission of Experts of the International Financial and Monetary System* dell'ONU (più conosciuta come « Commissione Stiglitz ») come un modo per rendere più stabile e prevedibile la finanza per lo sviluppo e per stabilizzare i mercati finanziari;

è stato creato un gruppo di lavoro a cura del *Leading group on solidarity levies to fund development*, forum che comprende oltre 50 Paesi di diversi continenti, per studiare proposte sulle tasse finanziarie internazionali;

è stata creata, da 12 Paesi tra cui l'Italia, nell'ottobre 2009 la *Task force on international financial transactions for development* a Parigi per studiare la fattibilità di un'imposta sulle transazioni finanziarie;

il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza del dibattito che si sta sviluppando a livello internazionale sull'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie adottando il 3 marzo 2010 una risoluzione in cui si richiede alla Commissione europea di analizzare gli effetti di una sua introduzione, auspicando una posizione comune degli Stati membri dell'Unione Europea al *Summit* del G20;

la suddetta tassa potrebbe essere implementata in maniera semplice e a costi estremamente bassi grazie alle piattaforme elettroniche già in uso per registrare le operazioni finanziarie sulle borse di tutto il mondo stabilendo quali transazioni debbano essere soggette a transazione e quali invece si ritiene possano esserne escluse;

la tassa sulle transazioni finanziarie darebbe la possibilità concreta di riscuotere un gettito prevedibile permettendo di stabilire politiche di medio-lungo periodo per l'utilizzo delle risorse generate;

la suddetta tassa rappresenterebbe un concreto strumento a sostegno dei conti pubblici degli Stati che a causa dei piani di salvataggio e dei programmi di stimolo e di rilancio delle economie reali hanno subito un forte aumento del loro debito pubblico con pericolosi tagli alle spese sociali e al *welfare*;

l'introduzione della suddetta tassa diminuirebbe l'instabilità dei mercati con ricadute positive anche per le imprese, in termini di minor rischio valutano, minori incertezze sui prezzi delle materie prime e minor rischi degli investimenti esteri;

la tassa sulle transazioni finanziarie, genera risorse che possono essere impiegate per far fronte ai danni sociali della crisi e nell'aiuto allo sviluppo dei Paesi poveri;

in assenza di tali risorse addizionali gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio verrebbero disattesi –:

se non si ritenga di dover sostenere in sede di Unione Europea e durante i negoziati del processo G8 e G20 specialmente al Summit G20 di Toronto la valutazione della fattibilità dell'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie sulle principali valute internazionali;

collaborare con le istituzioni internazionali e gli altri Governi che si sono già espressi a favore della tassa sulle transazioni finanziarie al fine di predisporre una proposta per la sua implementazione;

garantire che una percentuale significativa delle risorse che sarebbero generate dagli introiti della tassa sulle transazioni finanziarie venga impiegata per tenere fede agli impegni assunti per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2015. (4-07086)

SCILIPOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

la trasmissione Rai dell'11 aprile 2010 *Report* ha riferito, tra l'altro, « una

evidente differenza di trattamento tra i contribuenti morosi in relazione alle misure esecutive in materia di cartelle esattoriali Equitalia da parte di Equitalia Gerit SpA, agente della riscossione dei tributi pubblici per le province di Livorno, Grosseto, Siena, Viterbo, Rieti, Roma, L'Aquila, Latina e Frosinone »;

il giornale *Il Fatto quotidiano* del 13 aprile 2010 ha riferito dettagliatamente dell'esistenza di una circolare inviata a Gerit, di provenienza dei vertici dell'allora Riscossione SpA, poi divenuta Equitalia SpA in data ottobre 2007, nella quale era riportato un analitico elenco di persone, alcune delle quali molto note, oltre che di imprese e partiti nei cui confronti astenersi dal notificare procedure esecutive e comunque di non porre in essere attività di riscossione delle somme dovute all'erario;

Equitalia SpA è una società a totale partecipazione pubblica, con il 51 per cento delle azioni in capo all'Agenzia delle entrate e il 49 per cento in capo all'INPS, incaricata della riscossione pubblica dei tributi, tipica fattispecie del servizio di interesse generale, per il quale non può e non deve sussistere il principio della diseguaglianza di trattamento;

a tutt'oggi non è stata resa nota alcuna notizia relativa a prese di posizione ufficiali di smentita o di conferma da parte di Equitalia, né da parte dei soggetti nominativamente elencati da *il Fatto quotidiano* e fatto più grave non si ha alcuna notizia di specifiche indagini della Magistratura;

imperversano in tutta Italia le notizie di varie migliaia di provvedimenti esecutivi (ipoteche legali pignoramenti, fermi amministrativi, e altri) da parte di Equitalia per cartelle esattoriali di persone ed imprese che per ragioni connesse alla crisi economica, oppure per pesanti situazioni personali sopraggiunte, non sono in grado di onorare l'eventuale rateizzazione loro concessa;

come segnalato più volte dallo SNARP il sindacato nazionale antiusura e

dall'ADIUBAN l'associazione di tutela utenti banche e contribuenti, già la semplice notifica delle decine di migliaia di ipoteche legali, anche quando riferita a crediti inferiori a 8.000,00 euro in contrasto con il disposto della recente sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 da parte della Cassazione a sezioni unite, ancorché tempestivamente rilevata dal sistema di allarme interbancario, comporta *ipso facto* la revoca degli affidamenti con la conseguenza di una irreversibile crisi delle imprese già messe a dura prova dalla situazione di stagnazione dell'economia, foriera di incremento del fenomeno usurario, e preludio alla cessazione di attività, di fallimenti e di perdita occupazionale —:

se i Ministri abbiano verificato l'esistenza dell'elenco dei contribuenti morosi privilegiati indirizzato in Gerit e da parte di chi sia stato emanato;

se i Ministri abbiano verificato l'esistenza di elenchi di contribuenti morosi privilegiati indirizzati anche ad altre società italiane locali del gruppo Equitalia;

se i Ministri abbiano verificato la sussistenza nelle società locali dell'esistenza di sospensioni discrezionali o fittizie di privilegio verso contribuenti;

se i Ministri intendano assumere iniziative idonee a prevenire le revoche bancarie conseguenti alla rilevazione di iscrizioni ipotecarie al fine di limitare l'enorme danno derivante oltre che ai diretti debitori verso gli istituti di credito, anche ai loro coobbligati fidejudenti;

se i Ministri intendano verificare la possibilità di procedere alla sospensione delle cartelle, e in ogni caso delle procedure esecutive, per lo meno a favore di particolari categorie di contribuenti quali malati gravi, disoccupati, imprese in crisi piuttosto che ai partiti e ai personaggi di pubblica notorietà. (4-07100)

BORGHESI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il signor Gianfranco Lucifora è un investitore di obbligazioni della Repub-

blica Argentina acquistate nel settembre 1999. È inoltre il portavoce di un gruppo consistente di risparmiatori italiani rimasti volontariamente fuori dall'offerta di scambio presentata nel 2005 dalla Repubblica Argentina;

questo gruppo di persone decise di non aderire all'Ops del 2005 e molti conferendo delega alla TFA (*Task Force Argentina*), appositamente costituita dall'ABI, per la loro difesa contro l'Argentina con arbitrato presso l'ICSID. Altri come l'interessato, pur con grandi immaginabili sacrifici e difficoltà, promuovendo cause contro l'Argentina nelle giurisdizioni di competenza previste nelle *offering circular*, sia presso le corti di New York che Francoforte. I tribunali hanno, in tali casi, condannato l'Argentina a rimborsare integralmente il loro credito nonché gli interessi maturati dalla data dei *default* e a sostenere le spese di giudizio. Nonostante queste condanne (tra cui le oltre 500 già sentenziate in Germania), l'Argentina non ha onorato alcuna sentenza passata in giudicato né, tanto meno, ha rimborsato le spese di giudizio alle quali è stata condannata;

ci si trova ora dinanzi ad una riapertura dei termini dell'offerta di scambio, a condizioni che, stando alle parole del Ministro dell'economia argentino, sarebbero addirittura peggiorative rispetto a quelle del 2005;

l'Argentina ha avuto sin dal 2003, ed oggi ancor di più, mezzi finanziari ed economici per negoziare e ristrutturare il proprio debito a condizioni eque rispetto alla proposta capestro presentata nel 2005 e reiterata oggi. Infatti: detiene riserve presso la banca Centrale per oltre 48 miliardi di dollari (rispetto ai 10 miliardi di dollari che deteneva nel 2002) ha un debito pubblico che rappresenta il 40 per cento del prodotto interno lordo. In sostanza si riferisce ad uno dei Paesi meno indebitati del mondo; detiene riserve vastissime di ogni tipo di materie prime che la pongono al vertice dei Paesi emergenti;

il Presidente della commissione finanze del parlamento Argentino, l'onore-

vole Alfonso Prat Gay, in un recente articolo a propria firma sul giornale Clarin afferma della *profunda desconfianza interna y externa que provoca un Gobierno que miente hasta con las estadísticas Oficiales*. (profonda mancanza di fiducia interna ed esterna che provoca un governo che mente nelle statistiche ufficiali);

le dichiarazioni non veritiere non rendano compatibile l'autorizzazione di tale offerta in carenza di una certificazione dei dati critici (inflazione, disoccupazione, tasso di crescita del prodotto interno lordo, tasso di povertà eccetera);

la trasparenza su tali informazioni rientra tra i compiti istituzionali della CONSOB. Non pretendere dall'emittente che si chiariscano, al di là di ogni ragionevole dubbio, le informazioni recate nel prospetto informativo pone un rischio di contestabilità delle decisioni che la Commissione adotterà dinanzi la giustizia ordinaria;

legittimare questa offerta pone a rischio ulteriormente i diritti di chi ha scelto di proteggere i propri investimenti dinanzi alla giustizia ordinaria europea e americana;

nel 2006 l'Argentina ha pagato, totalmente ed in anticipo di due anni, il debito di 10 miliardi di dollari con il FMI (al tasso del 3,5 per cento). Ciò con il solo scopo di sottrarsi alla verifica annuale dei dati economici e finanziari previsti dall'articolo IV° del Regolamento del fondo. I dati di ogni Paese che aderisce al FMI sono certificati da questo organismo. L'Argentina è socio del Fondo tanto da partecipare alla recente ricapitalizzazione dello stesso. La verifica dei dati da parte del fondo deve far parte integrante delle notizie che un Paese deve presentare al mercato per potervi accedere con propri strumenti finanziari. La scelta di non consentire tale verifica ha indotto la Corte Costituzionale della Repubblica federale della Germania a non accogliere le motivazioni relative alla emissione del decreto che dispone lo stato di necessità ed urgenza che il Governo argentino rinnova sin dal 2002;

l'Argentina, da anni appare poco trasparente sui dati reali comunicati in maniera « ufficiale » dall'istituto governativo di statistica INDEC;

l'Argentina ignora le sentenze internazionali che la obbligano a ripagare i cittadini che hanno ottenuto sentenze a loro favorevoli. Non si capisce come possa emettere nuove obbligazioni anche se per il cambio di vecchie;

si fa presente infine che, anche in Germania, l'avvocato Jakob Heichele, che rappresenta centinaia di obbligazionisti, che hanno ottenuto una definitiva sentenza a loro favorevole, ha richiesto alle competenti autorità del Lussemburgo che la domanda di ammissione dell'offerta, per le medesime ragioni sopra esposte, sia respinta —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra riportati;

se non ritenga di dover intervenire nei modi che ritenga opportuni ed efficaci, affinché la tutela del risparmio degli italiani come previsto dall'articolo 47 della nostra Costituzione, sia effettiva. (4-07101)

RUBINATO, RIGONI, FOGLIARDI e FRONER. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa un imprenditore della provincia di Treviso, titolare di una piccola impresa trasporto pubblico locale (la *Gobbo Servizi* di Badoere), da lunedì 26 aprile sino al 4 maggio 2010 ha presidiato la sede di un'impresa committente (la *Brusutti srl* di Tessera) facendo lo sciopero della fame in attesa del saldo di un credito di 9 mila euro, su un totale di 16.571, pagato, per la prima quota (7.571 euro) solo dopo l'inizio della protesta; il credito di 16.571 euro è relativo alla fornitura di un servizio per il periodo ottobre 2009/febbraio 2010; lo stesso imprenditore vanta un ulteriore

credito di 15 mila euro nei confronti della gestione precedente, che però l'attuale non riconosce, e afferma di essere creditore di altri 115 mila euro nei confronti della provincia di Treviso, da lui anticipati per il servizio di trasporto svolto nei primi cinque mesi dell'anno;

l'impresa committente attende, a sua volta, il saldo di un credito nei confronti delle Ferrovie dello Stato per il servizio, erogato attraverso la *Gobbo Servizi*, di trasporto di macchinisti, controllori e altro personale dei treni dalle stazioni di Mestre e Venezia Santa Lucia al deposito locomotori di Marghera; la stessa impresa Brusutti attende da tempo un pagamento di 70 mila euro dalla provincia, che dovrebbe pagare le aziende di trasporto pubblico locale con fondi della regione che non sono ancora stati erogati;

il servizio di trasporto svolto senza alcun anticipo dei pagamenti dovuti da imprese ed enti richiede agli imprenditori un notevole impegno finanziario, non sostenuto dal credito bancario; i privati concessionari di un pubblico servizio come il trasporto locale sono infatti remunerati per 1,031 euro al chilometro, cui va sottratto il 10 per cento di Iva, il 20 per cento in meno di quanto ottengono i vettori pubblici, che possono, tra l'altro, contare anche su sovvenzioni statali; in Veneto il 90 per cento del servizio è in mano ad aziende pubbliche, così solide da intentare una causa da 30 milioni di euro alla Regione perché dal 1996 i contratti non sono stati adeguati all'inflazione programmata;

i dipendenti dell'imprenditore che ha intentato la protesta stanno continuando a lavorare pur essendo da tempo senza stipendio; nel 2009 l'imprenditore è riuscito a pagare i compensi agli autisti con grandi sacrifici, continuando a lavorare nonostante le precarie condizioni di salute;

grazie all'interessamento dei *media*, da ultimo la trasmissione Porta a Porta di lunedì 3 maggio, i rappresentanti delle Istituzioni sono intervenuti per riassicu-

rare l'imprenditore sul buon esito della vicenda, per cui dal 4 maggio il titolare della Gobbo servizi ha cessato lo sciopero della fame;

al di là dell'esito positivo della vicenda in oggetto la stessa dimostra ancora una volta come il ritardo nei pagamenti da parte degli enti locali e territoriali e, in generale, della pubblica amministrazione sta creando una catena di insoluti a danno di imprese fornitrici e subfornitrici della PA; tale ritardo, in crescita nei primi mesi del 2010, colpisce in particolare i piccoli imprenditori privati che operano nei servizi di pubblica utilità;

con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, l'Italia ha recepito la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35/CE del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali; la direttiva — dall'esigenza di introdurre, in tutti gli Stati membri, efficaci misure dissuasive contro i tardivi pagamenti dei crediti commerciali, assicurando così il rispetto dei termini contrattuali anche in situazioni di potenziale squilibrio — si applica alle « transazioni commerciali » e cioè ai contratti tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

la problematica dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali ha assunto, soprattutto in Italia, dimensioni sempre più gravi e preoccupanti, causando forti stress finanziari, in particolar modo alle piccole e medie imprese che, nella maggior parte dei casi, godono di scarso potere contrattuale; secondo un recente studio della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, il ritardo medio nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è di 158 giorni, contro una media europea di 68; i ritardi, talora, superano i due anni e mezzo; secondo l'ABI, l'esposizione delle imprese nei confronti della pubblica amministra-

zione si può stimare pari a circa 50/60 miliardi di euro, con ricadute negative sul *cash flow* delle aziende, distorsioni nella concorrenza e ostacoli all'integrazione economica e al commercio transfrontaliero;

lo *Small Business Act* di cui alla comunicazione del 25 giugno 2008 della Commissione, Europea (COM(2008) 394), con l'obiettivo di promuovere e sostenere le piccole e medie imprese, ha indicato tra dieci principi guida quello di « agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali »; nella successiva risoluzione del 10 marzo 2009 sullo *Small Business Act* il Parlamento europeo sul punto ha sottolineato « che in un caso su quattro il fallimento delle PMI è dovuto a ritardi nei pagamenti, nella maggior parte dei casi da parte delle amministrazioni pubbliche » ed ha accolto « a tale riguardo con favore la proposta della Commissione di rivedere la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali » ed invitato « gli Stati membri a migliorare il comportamento delle loro amministrazioni pubbliche per quanto riguarda i pagamenti », esortando « a fissare un termine uniforme per i pagamenti a livello comunitario, possibilmente più breve per i pagamenti alle PMI, e a stabilire sanzioni in caso di superamento di tale termine »;

il « Piano europeo di ripresa economica », di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800), ha indicato tra le azioni prioritarie degli Stati membri, per la riduzione degli oneri amministrativi e la promozione dell'imprenditorialità, la necessità di « assicurare che le autorità pubbliche paghino le fatture per le forniture e i servizi entro un mese, compreso alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità e accettino le fatture elettroniche come equivalenti delle cartacee (ciò potrebbe tradursi in una riduzione di costi fino a 18

miliardi di euro); tutti gli arretrati dovuti da enti pubblici dovranno essere ugualmente liquidati»; nella successiva risoluzione dell'11 marzo 2009 sul Piano europeo di ripresa economica (2008/2334(INI) il Parlamento Europeo sul punto ha sottolineato « che, nell'attuale scenario in cui le piccole e medie imprese affrontano gravi problemi di liquidità e di limitato accesso al credito, per i pagamenti dovuti a queste ultime le autorità pubbliche e i clienti privati dovrebbero rispettare un periodo massimo di 30 giorni; sollecita la Commissione ad affrontare tale questione al momento della revisione della direttiva sui pagamenti ritardati » e ha chiesto « la piena osservanza e una più rapida attuazione, a livello sia comunitario che nazionale, delle raccomandazioni del Parlamento in relazione alla comunicazione della Commissione « Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno *Small Business Act* per l'Europa) »;

al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, la Commissione europea ha quindi approvato, in data 9 aprile 2009, una proposta di modifica alla citata direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35/CE; la proposta prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici paghino le fatture entro 30 giorni; in caso contrario dovranno corrispondere un indennizzo forfetario pari al 5 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi e al risarcimento delle spese di riscossione sostenute dalle imprese creditrici; un criterio analogo si applica anche ai crediti di limitato ammontare; non sono previste eccezioni a tali regole neppure per gli interessi di importo inferiore a 5 euro;

l'emananda direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, finalizzata a dare attuazione agli orientamenti comunitari contenuti nello *Small Business Act*, individua una serie di priorità di politica economica con l'obiettivo di formulare, in tempi brevi, proposte concrete « per migliorare le condizioni in cui operano le piccole imprese, attraverso riserve o corsie preferenziali »;

gli eurodeputati della commissione Mercato interno presieduta dal francese Michel Barnier hanno approvato di recente un rapporto, presentato dalla socialdemocratica Barbara Weiler, che impone di liquidare le fatture entro 30 giorni nel settore pubblico e in quello privato; solo in taluni casi tale termine può essere esteso a 60 giorni; nelle transazioni tra imprese la possibilità di allungare la scadenza sino a 60 giorni dovrà essere dedotta in contratto, ed è ammessa a condizione che non provochi « danni ingiustificati » a una delle parti; per il settore pubblico sono state previste regole per i pagamenti anche più restrittive: l'estensione oltre i 30 giorni dovrà essere adeguatamente motivata; non si potranno comunque superare i 60 giorni; si prevede una deroga al criterio generale solo per ospedali e aziende socio-sanitarie, che potranno saldare i fornitori entro 60 giorni; se la Commissione e il Consiglio dei governi accoglieranno le modifiche proposte dalla Commissione Mercato interno, il documento potrebbe essere approvato nel *plenum* dell'Euro parlamento entro giugno 2010;

dovrebbero essere assunte iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese in linea con le seguenti indicazioni generali:

a) per alleviare i problemi di liquidità, previsione di pagamento delle fatture alle piccole e medie imprese per le forniture e i servizi entro un mese;

b) definizione di un piano eventualmente concertato anche in sede europea per il rimborso dei crediti arretrati dovuti da enti pubblici, in particolare verso le piccole e medie imprese, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, con indicazione delle risorse necessarie;

c) individuazione delle modalità organizzative e dei criteri per l'adeguamento dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per l'accettazione di fatture elettroniche come equivalenti a quelle su supporto cartaceo;

d) introduzione di disposizioni per agevolare l'accesso delle PMI al credito e

sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali —:

quali iniziative intendano assumere per recepire i principi dello *Small Business Act* per l'Europa di cui alla comunicazione del 25 giugno 2008 della Commissione europea (COM(2008) 394), nonché del « Piano europeo di ripresa economica » di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), assicurando il sostegno delle piccole e medie imprese, l'accelerazione del rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la riduzione entro l'anno 2010 degli oneri amministrativi delle imprese e la promozione dell'imprenditorialità, in conformità alle indicazioni generali di cui in premessa.

(4-07107)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

l'entrata in vigore (1° luglio 2002) del testo unico — decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, ha sancito l'introduzione del cosiddetto patrocinio a spese dello Stato, estendendo nelle materie civili quanto vigente nel penale;

la normativa prevede che gli avvocati, iscritti in apposite liste presso l'ordine forense di appartenenza, possano patrocinare cause per cittadini con reddito inferiore ad 10.628,16 euro, previa delibera di

ammissione dell'ordine forense del luogo presso cui va iniziata (o è già iniziata) la causa;

è fatto espresso divieto ai legali di prendere acconti dai clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

i compensi dei difensori (competenze ed onorari) sono liquidati dal giudice nella misura della metà (le spese vive, quali ad esempio quelle di notifica, spesso sono anticipate dal difensore);

al termine di ogni procedimento giudiziario, l'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve presentare istanza di liquidazione al giudice (in base a quanto previsto dall'articolo 82 T.U. 115 del 2002 — come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311);

dopo che il Giudice ha emesso il decreto di liquidazione e dopo che questo è stato notificato alle parti in causa, viene trasmesso tutto all'ufficio competente, che provvede ad emettere il mandato di pagamento;

in taluni casi, come per il tribunale dei minori, possono trascorrere molti anni prima di arrivare alla liquidazione in quanto i giudici sovente optano per la erogazione del pagamento nella fase conclusiva del procedimento, che spesso coincide con il raggiungimento della maggiore età dei clienti ammessi al gratuito patrocinio;

per i procedimenti di adottabilità, che prevedono l'obbligo di nomina del difensore del minore, tale difensore è costretto a far ricorso all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

in vari importanti tribunali del Paese la situazione è grave. Ad esempio, nel caso di Bologna, a fronte di circa 900.000,00 euro di crediti maturati dagli avvocati, l'amministrazione centrale ne ha erogati solo 200.000,00 euro (con cui pagare anche le ritenute d'acconto). La conseguenza esiziale del ritardo nell'erogazione implica che i difensori sono costretti da anni ad attendere il pagamento delle loro note, in